

TAX NEWS

2018-2

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.



SOMMARIO

NORMATIVA

Nuove disposizioni attuative in materia di consolidato fiscale nazionale

GIURISPRUDENZA

I finanziamenti dei soci si presumono fruttiferi a prescindere dal pagamento materiale degli interessi

SCADENZE – MARZO 2018

APPROFONDIMENTO

Avviata la consultazione pubblica sulla disciplina interna del Transfer Pricing

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

NORMATIVA

Nuove disposizioni attuative in materia di consolidato fiscale nazionale

(Ministero delle Finanze e dell'Economia, Decreto del 1° marzo 2018)

Dopo 14 anni dalla sua emanazione, il Decreto ministeriale che disciplina l'istituto del consolidato fiscale nazionale subisce un "restyling": con il nuovo Decreto del 1° marzo 2018, infatti, nell'originario impianto normativo (definito mediante il DM 9 giugno 2004) si introducono una serie di "revisioni" per tenere conto del mutato quadro normativo di riferimento.

A base dei cambiamenti apportati vi è, innanzitutto, la previsione dell'art. 7-quater del Decreto Legge n. 193/2016, che demandava ad un nuovo Decreto *l'adeguamento* delle disposizioni del 2004 in materia di *rinnovo e revoca* dell'opzione.

Il nuovo Decreto introduce altresì (art. 6, comma 2) una norma di natura *interpretativa* riferita alla disciplina del Patent Box: secondo tale disposizione si equiparano ora le modalità di calcolo del cd. "nexus ratio" da parte di più soggetti giuridici che, nella sostanza, costituiscono un unico soggetto economico e fiscale, con quelle previste per l'unico soggetto che svolge attività di R&S.

il nuovo decreto, che si compone di 16 articoli, disciplina in particolare:

- l'ambito di applicazione del consolidato fiscale ed i soggetti ammessi;
- I limiti all'esercizio dell'opzione;
- le modalità di esercizio dell'esercizio e gli effetti conseguenti;
- le modalità dichiarative da parte dei singoli soggetti partecipanti;
- gli obblighi delle società controllate;
- il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo;
- le operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo;
- i casi particolari di determinazione del reddito;
- le casistiche di "interruzione" della tassazione consolidata prima del compimento del triennio di validità;
- Il rinnovo e la revoca dell'opzione;
- le modalità e gli effetti derivanti dall'ingresso di nuove società nel perimetro di consolidamento.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Alessandro Carturani

RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: alessandro.carturani@rsm.it

www.rsm.it

I finanziamenti dei soci si presumono fruttiferi a prescindere dal pagamento materiale degli interessi

(Corte di Cassazione, sentenza n. 3819 del 16 febbraio 2018)

Nella prassi delle PMI accade sovente che i soci apportino nell'azienda risorse a titolo di finanziamento. Quando tali apporti non risultano puntualmente disciplinati/formalizzati, si pone il tema della fruttuosità degli stessi e delle conseguenze di tipo fiscale.

Per quanto concerne la fruttuosità delle somme date a titolo di "mutuo", si ricorda che in base all'art. 1815 c.c. salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante, osservandosi altresì le disposizioni dell'art. 1284 c.c. in materia di saggio legale.

Dal punto di vista tributario, l'art. 46 del TUIR prevede che le somme versate alle società e agli enti commerciali da parte dei soci si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento sia stato effettuato ad altro titolo. Parimenti, l'art. 45 del TUIR prevede che per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto, ed in mancanza di tali pattuizioni gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta e al tasso legale.

Nella controversia finita al vaglio della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, nei confronti di una S.r.l., l'ammontare degli interessi passivi che riteneva corrisposti ai soci, e che non avevano scontato la prescritta ritenuta d'acconto (ex art. 26 D.P.R. n. 600/73).

L'Amministrazione finanziaria, in altri termini, giustificava la propria ripresa sostenendo che il finanziamento corrisposto alla società dai soci si dovesse ritenere oneroso, salva prova contraria, sicché l'Amministrazione era legittimata a recuperare la relativa ritenuta d'acconto non effettuata dalla S.r.l.

La Suprema Corte ha avallato la tesi erariale, evidenziando in particolare che:

- la dimostrazione della mancata percezione degli interessi attivi sulle somme date a mutuo *incombe sul contribuente*, sia per il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo (così come previsto dall'art. 1815 c.c.), nonchè in virtù della presunzione tributaria stabilita dal menzionato art. 45 del TUIR;
- la società di capitali che ha ricevuto somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci ha *l'obbligo* di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi corrispettivi dovuti ai soci mutuanti in conseguenza del finanziamento, non solo nel caso in cui la corresponsione dei suddetti interessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge.

In tema di prova contraria, è da farsi riferimento a precedenti pronunce della Cassazione, in base alle quali è escluso che la stessa possa consistere in *mere affermazioni* generiche ed indimostrate, dovendosi al contrario dimostrare che i bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società contemplavano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo.

In mancanza di idonea prova contraria, quindi:

- le somme apportate dai soci si presumono fruttifere di interessi,
- gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta,
- gli interessi sono conteggiati al saggio legale.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Gabriele Giardina

RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: gabriele.giardina@rsm.it

www.rsm.it

SCADENZE – MARZO 2018

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato a 700.000 euro.
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
 - ☐ in materia di IVA,
 - ☐ in materia di imposte sui redditi ed IRAP,
 - ☐ in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro.

mercoledì 7

Trasmissione telematica Certificazione Unica

Entro la data odierna va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate la "Certificazione Unica" relativa al 2017: si ricorda che tale certificazione ha sostituito ed accorpato, dal 2016, i precedenti modelli di certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilato (mod. CUD) e le certificazioni dei compensi erogati a lavoratori autonomi, occasionali, agenti, ecc.

Per ogni Certificazione Unica non inviata/errata/tardivamente trasmessa è prevista l'applicazione di una sanzione di 100 euro, fino ad un massimo di 50.000 euro.

La consegna della certificazione unica ai soggetti interessati è da effettuarsi entro il 31 marzo (giorno che cade di sabato, pertanto la scadenza effettiva è il 3 aprile 2018).

venerdì 16

Tassa Libri Sociali

Termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri sociali.

Soggetti obbligati
Società di capitali.

Modalità operative
Versamento mediante modello F24 di:

- € 309,87, se il capitale sociale *non supera*, alla data del 1° gennaio 2018, l'importo di € 516.456,90;
- € 516,46, se il capitale sociale *supera*, alla data del 1° gennaio 2018, l'importo di € 516.456,90.

Si ricorda che l'importo della tassa *prescinde* dal numero dei libri e delle relative pagine che la società ha in essere.

Codice Tributo
7085 "Tassa annuale vidimazione libri sociali"

Versamento Saldo IVA 2017

Entro il termine odierno i contribuenti interessati effettuano il conguaglio dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 2017.

Si ricorda che:

- ☐ il versamento può essere frazionato in rate mensili (termine ultimo della rateizzazione: novembre);
- ☐ il versamento può essere prorogato alla data di scadenza del versamento delle imposte sui redditi relative al 2017 (30 giugno 2018).

Codice Tributo

6099 "Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale"

sabato 31

(termine prorogato a martedì 3 aprile)

Versamento F.i.r.r. su provvigioni agenti 2017

Termine per il versamento all'Enasarco, da parte delle imprese preponenti, del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (F.i.r.r.) relativo all'anno precedente: i versamenti devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il sistema *on-line*.

La misura del F.i.r.r. varia in ragione della tipologia di agente e del volume provvigionale annuo, come da tabella di sintesi riportata:

Tipologia Agente	Volume provvigioni	Aliquota
Monomandatario	Fino ad € 12.400	4%
	Oltre € 12.400 ed entro € 18.600	2%
	Oltre € 18.600	1%
Plurimandatario	Fino ad € 6.200	4%
	Oltre € 6.200 ed entro € 9.300	2%
	Oltre € 9.300	1%

APPROFONDIMENTO

Avviata la consultazione pubblica sulla disciplina interna del Transfer Pricing

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento (Transfer Pricing), relativamente all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7 del TUIR e dall'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'avvio della suddetta consultazione prende le mosse dalle modifiche introdotte dall'articolo 59 del D.L. n. 50 del 2017, che ha riformulato il menzionato articolo 110, comma 7, del TUIR prevedendo, tra l'altro, la possibilità di emanare un decreto ministeriale contenente, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione della norma in oggetto.

L'art. 110, comma 7 del TUIR nella vigente versione, infatti, così recita:

I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.

La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma

Sono oggetto di consultazione pubblica:

- lo schema di decreto ministeriale richiamato nel comma 7 dell'articolo 110, nel quale si individuano una serie di "linee guida" a supporto dell'applicazione delle disposizioni del predetto articolo e coerenti con quanto previsto dall'articolo 9 del Modello OCSE di Convenzione contro le Doppie Imposizioni e le Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.

Nel suddetto Decreto:

- si definiscono, in particolare, l'ambito di applicazione della normativa e si forniscono le definizioni dei termini correlati al TP;
 - si fornisce la definizione di comparabilità e si individuano i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
 - si delinea altresì quale sia l'intervallo di valori conforme al principio di libera concorrenza;
- lo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in attuazione delle nuove disposizioni normative contenute nell'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di "rettifiche corrispondenti" a seguito di rettifiche primarie operate da altri Stati in attuazione della propria normativa interna, e finalizzate ad evitare una doppia imposizione scaturente da rettifiche di TP.
- In base al suddetto provvedimento, il contribuente interessato ad operare una rettifica a proprio favore presenta una apposita *istanza* (motivata e documentata) all'ufficio Accordi Preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo aver verificato l'*ammissibilità* della domanda, l'Agenzia delle Entrate avvia un procedimento, anche in contraddittorio con il contribuente, che deve ordinariamente concludersi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

L'Agenzia delle Entrate, ove necessario, può richiedere l'attivazione degli *strumenti di cooperazione internazionale* tra amministrazioni fiscali; in tali casi il termine di conclusione della procedura è sospeso per un periodo di tempo pari a quello necessario per l'ottenimento delle informazioni richieste all'Amministrazione fiscale del Paese a cui si è chiesta la collaborazione.

Al termine dell'istruttoria, la procedura si conclude con l'emissione di un atto motivato di accoglimento o di rigetto da parte dell'Ufficio:

- in caso di accoglimento, l'Ufficio comunica all'Autorità fiscale dello Stato estero la rettifica in diminuzione riconosciuta. La procedura si perfeziona quindi mediante l'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia che dispone il *rimborso* dell'imposta calcolata sull'imponibile corrispondente alla rettifica effettuata a titolo definitivo nell'altro Stato, e ne dà comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate che espleta tutte le formalità necessarie ad erogare il rimborso;
- in caso di rigetto, è facoltà del contribuente richiedere l'attivazione delle *procedure amichevoli* previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi ovvero dalla Convenzione Arbitrale, che esplica i suoi effetti in relazione a controversie TP sorte in ambito comunitario.

A margine della consultazione pubblica è stata altresì pubblicata una traduzione-stralcio in italiano delle "Guidelines" Ocse in materia di Transfer Pricing.

Il termine della consultazione pubblica è fissato al 21 marzo 2018, data entro la quale tutti gli interessati possono fornire i propri chiarimenti.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Francesco Gerla

RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: francesco.gerla@rsm.it

www.rsm.it



FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

LO SAPETE CHE...

Il GDPR ha introdotto la figura del DPO?

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali ("GDPR"), che diventerà pienamente operativo dal prossimo 25 maggio, ha introdotto la figura del responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer ("DPO") con il compito, tra gli altri, di sorvegliare l'osservanza della normativa in materia di privacy nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

SENTENZA DEL MESE

Legittimo il recesso unilaterale del datore di lavoro dall'accordo di secondo livello

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza 98 del 7 febbraio 2018, ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore dimissionario avverso la sua precedente datrice di lavoro. Nello specifico il lavoratore deduceva l'illegittimità del recesso datoriale dall'accordo integrativo risalente al 1998 ed istitutivo della 14ma mensilità, operato unilateralmente nel 2014, per violazione del principio della intangibilità della retribuzione ex art. 36 Cost. e dell'art. 2103 cod. civ. Il lavoratore asseriva, in sostanza, che la 14ma mensilità trovasse la sua fonte nel rapporto negoziale tra le parti instauratosi al momento dell'assunzione. Si costituiva ritualmente la società deducendo la legittimità del proprio operato e richiedendo, per l'effetto, il rigetto del ricorso con assoluzione da ogni domanda in esso contenuta. Il Giudice di prime cure, nell'aderire pienamente alle argomentazioni della società, ha evidenziato che il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia (come nel caso di specie), non può vincolare per sempre le parti contraenti. Ciò in quanto finirebbe per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su limiti temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione. Sicché, sempre secondo il Tribunale, alla contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato. Non solo. Il Giudice ha evidenziato come mai nel caso di specie sia stato concordato a livello di intese individuale con il ricorrente che la retribuzione spettante avrebbe ricompreso una 14mensilità, essendo essa stata applicata esclusivamente in base ad un accordo di secondo livello. Non da ultimo il Giudice ha rilevato che il ricorrente nel rivendicare una violazione dell'art. 36 Cos. per il solo fatto dell'abolizione della 14ma mensilità non ha provato la lesione del minimo costituzionale che, a suo avviso, è comunque da escludersi sulla scorta delle buste paga prodotte in giudizio.

GIURISPRUDENZA

Sproporzionato il licenziamento per uso privato dell'auto aziendale

La Corte di Cassazione, con sentenza 1377 depositata il 19 gennaio 2018, ha dichiarato – con riferimento ad un rapporto di lavoro costituitosi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 (cd Jobs Act) – sproporzionato il licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente che sistematicamente



utilizzava l'autovettura concessagli in dotazione solo per ragioni di servizio, per compiere il tragitto tra l'ufficio e la propria abitazione nonché in pausa pranzo. La Suprema Corte parte dall'assunto secondo cui perché si possa parlare di licenziamento per giusta causa il dipendente deve aver leso irrimediabilmente il rapporto di fiducia che lo lega al datore di lavoro, assumendo un comportamento animato da un intento approfittatore ed in palese contrasto con le norme aziendali. Ed elemento essenziale per valutarne la sussistenza, sempre secondo la Corte, è la proporzionalità del fatto contestato rispetto alla sanzione poi inflitta al lavoratore. Orbene nel caso di specie, a suo parere, la condotta del lavoratore, pur essendo illecita, va connotata in termini di minore gravità, visto che l'uso dell'autovettura aziendale non ha comportato conseguenze negative in capo alla società datrice di lavoro né tantomeno si è posta in contrasto con disposizioni aziendali ed i "valori della comunità dei lavoratori". Nel non considerare proporzionato il licenziamento, la Corte ha, quindi, concluso per la reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro.

Licenziamento disciplinare e natura costitutiva della recidiva

La Corte di Cassazione, con sentenza 1909 depositata il 25 gennaio 2018, è intervenuta in materia di licenziamento disciplinare, soffermandosi sulla necessità della preventiva contestazione della recidiva avente natura costitutiva. Nel caso di specie, ad una lavoratrice dipendente veniva intimato un licenziamento per giusta causa per essersi assentata dal lavoro un giorno senza aver fornito alcuna giustificazione. Nel mese precedente, la dipendente aveva già ricevuto una contestazione disciplinare in cui le era stata addebitata un'assenza ingiustificata per tredici giorni. Tuttavia, tale mancanza non era stata richiamata nell'ultima contestazione alla base del recesso. La Corte di Cassazione, alla luce dei propri costanti arresti giurisprudenziali, ha affermato che *"la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa"*. La Suprema Corte ha precisato, altresì, che *"per individuare la natura costitutiva o meno della recidiva, occorre fare riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile"*. Di conseguenza, la stessa ha concluso per l'illegittimità del licenziamento *de quo*, in quanto fondato su addebiti che non erano stati oggetto di espresso richiamo nella contestazione disciplinare posta alla base del recesso. Pertanto, prima di contestare un addebito, occorre sempre verificare se sussistano precedenti che è necessario richiamare a pena di nullità della sanzione disciplinare.

Niente indennità di fine rapporto con contratti di agenzia in continuità

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza 1672/2017, torna a pronunciarsi in merito all'indennità di fine rapporto ex art. 1751 cod. civ. In particolare, i giudici di merito chiariscono che la scadenza di un contratto di agenzia al quale segua, senza soluzione di continuità, un secondo contratto di agenzia con lo stesso preponente non comporta per l'agente il diritto a percepire l'indennità di cessazione ex art. 1751 cod. civ. né le indennità previste dagli accordi economici collettivi. Inoltre, continua la Corte, qualora il nuovo contratto non preveda più limiti alla concorrenza, all'agente non spetterà nessuna indennità corrispettiva della non concorrenza. La sentenza pone l'accento sul dato incontrovertibile della mancata cessazione del rapporto nell'ipotesi in cui vi sia un nuovo contratto senza soluzione di continuità, motivo per il quale l'indennità di cessazione del rapporto non può essere riconosciuta. Allo stesso modo, salvo patto contrario tra le parti, qualora il nuovo contratto nulla dica in merito al divieto di porre in essere, una volta risolto il rapporto, attività in concorrenza, l'agente non avrà diritto a percepire alcun'indennità, seppur ne beneficiasse nel precedente contratto.

Legittimo il recesso unilaterale dall'accordo collettivo comunicato verbalmente

La Corte di Cassazione, con la sentenza 2600 del 2 febbraio 2018, ha ribadito che se le parti firmatarie di un contratto collettivo di secondo livello non hanno espressamente previsto la forma scritta per la sua disdetta, può considerarsi valido il recesso datoriale comunicato verbalmente. La fattispecie riguardava un accordo collettivo aziendale – che prevedeva talune disposizioni inerenti il riconoscimento dei premi in denaro – di durata annuale e con tacito rinnovo, in assenza di disdetta da comunicarsi entro il 31 gennaio. Alcuni lavoratori rivendicando il mancato pagamento di una quota-parte del premio richiedevano l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento degli importi previsti dall'accordo collettivo aziendale. Di contro, il datore di lavoro sosteneva la non applicazione di predetto accordo in quanto aveva proceduto alla sua disdetta verbalmente, nel corso di una riunione con le organizzazioni sindacali, antecedente al 31 gennaio. In Corte d'Appello, era stata accolta la doglianza dei lavoratori ritenendo necessaria, per l'efficacia del recesso dall'accordo collettivo aziendale, la forma scritta. Di contrario avviso è stata la Suprema Corte che ha ritenuto legittimo il recesso anche tramite comunicazione verbale, in ossequio al principio della libertà della forma, non prevedendo nel caso di specie l'accordo collettivo espressamente l'indispensabilità della forma scritta per la sua efficacia.

Grava sul dipendente l'onere di provare il raggiungimento degli obiettivi per il premio

La Corte di appello di Milano, con sentenza 1712/2017, ha affrontato il tema dell'omissione da parte del datore di lavoro degli obiettivi annuali al cui raggiungimento è subordinata la corresponsione del premio. In tal caso, a parere della Corte, grava sul dipendente che rivendica il premio l'onere di *"...dedurre e provare il raggiungimento da parte sua degli obiettivi che, secondo i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, avrebbero dovuto essere ragionevolmente assegnati in un'ottica di continuità con quelli in precedenza fissati e in relazione alle potenzialità aziendali nonché alle situazioni contingenti del mercato"*. Ciò in quanto l'omissione in esame configura un inadempimento contrattuale, avendo il datore di lavoro l'impegno di assegnare gli obiettivi annuali, e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1359 cod. civ. (invocato nel caso de quo dal lavoratore) secondo cui *"la condizione (ndr il raggiungimento degli obiettivi a cui è subordinata la corresponsione del premio) si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa"*. Detta disposizione, sempre secondo i giudici di merito, trova applicazione solo in presenza di un evento futuro e incerto dal cui avveramento dipenda l'efficacia di un patto. Ciò significa allorquando il datore di lavoro, assegnati gli obiettivi, abbia posto in essere condotte dirette ad impedire al lavoratore di raggiungerli. Fermo restando che anche in questo caso il lavoratore dovrebbe provare non solo l'interesse del datore di lavoro contrario all'avveramento della condizione ma anche che l'obiettivo sarebbe stato raggiunto se il datore di lavoro non lo avesse impedito.

PRASSI

Controlli a distanza dei lavoratori: le ulteriori indicazioni operative dell'Ispettorato

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare 5 del 19 febbraio 2018, ha fornito ulteriori indicazioni operative circa il *"nuovo"* art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare l'Ispettorato ha precisato che, in presenza di effettive ragioni di controllo, l'impianto di videosorveglianza può anche inquadrare i lavoratori, senza limitazioni quali l'angolo di ripresa della telecamera, l'oscuramento del volto dell'operatore ovvero la specifica indicazione della collocazione degli impianti di ripresa ed il loro esatto numero. Ciò in quanto lo stato dei luoghi ed il posizionamento delle merci oppure degli impianti produttivi è spesso soggetto a continue modificazioni nel corso del tempo. Per i soli impianti che entrano in funzione in presenza di lavoratori va verificato anche il rispetto dei principi di proporzionalità,



correttezza e non eccedenza previsti dal Codice della Privacy. Per l'Ispettorato sono, altresì, installabili sistemi di videosorveglianza che utilizzano tecnologia IP, il cui accesso da remoto in tempo reale va autorizzato solo in casi eccezionali, mentre l'accesso alle immagini registrate deve essere tracciato così da consentire la conservazione dei "log di accesso" per un periodo non inferiore ai sei mesi. Quanto alla raccolta e al trattamento dei dati biometrici, l'Ispettorato si è conformato ai dettami del Garante della Privacy statuendo la legittimità di tali strumenti solo ove considerati strumenti indispensabili allo svolgimento della prestazione lavorativa in quanto finalizzati a limitare l'accesso ad aree "sensibili" oppure per consentire l'utilizzo di macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati. Le nuove indicazioni dell'Ispettorato, sebbene finalizzate a chiarire i numerosi dubbi esistenti, hanno però di fatto confermato le incertezze applicative sulla materia e la necessità di effettuare istruttorie personalizzate per ogni specifico caso.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare:

Avv. Vittorio De Luca
De Luca & Partners

Largo A. Toscanini, 1

20122 Milano

Tel. +39 02 365 565 1 Fax +39 02 365 565 05 email: info@delucapartners.it;
www.delucapartners.it

oppure

Dott. Stefano Turchini
HR Capital

Gall. San Babila 4/B

20122 Milano

Tel. +39 02 365 930 1 Fax +39 02 365 930 00 email: info@hrcapital.it
www.hrcapital.it



RSM STUDIO PALEA LAURI GERLA

Milano – Foro Buonaparte 67, 20121 – Milano (operating office)

Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153, (registered office and operating office)

www.rsm.it

P.IVA e CF: IT97799920158

RSM STUDIO PALEA LAURI GERLA is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

